CAMERA DEI DEPUTATI N. 2007

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POTÌ

Presentata il 3 dicembre 1987

Norme sull'istituzione della patente « B » provvisoria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È un dato di fatto che la maturazione psico-fisica dei giovani è più veloce che nel passato. La scienza della psicologia dell'età evolutiva ha fissato nei sedici anni l'apice dello sviluppo mentale, fino a qualche lustro fa valutato in più tarda età. Lo stesso Stato italiano, da lungo tempo, prendendo atto di questa realtà, ha abbassato l'età per il diritto al voto.

Il *boom* della motorizzazione verificatosi negli anni '60, che ha portato sulle nostre strade gli attuali 27 milioni di veicoli (uno per ogni due italiani di qualsiasi sesso ed età), ha consentito al giovane di familiarizzare sin dall'infanzia con il mezzo di trasporto a motore, tanto da arrivare in autoscuole con acquisita una certa pratica di guida, seppure non coordinata.

È questo un fenomeno fin troppo evidente che sconcerta.

Le esercitazioni si svolgono evidentemente con l'accondiscendenza di genitori, amici o parenti, che raramente possiedono le capacità tecniche specifiche per l'addestramento. Non sono, inoltre, da sottovalutare le infrazioni che commettono e la pericolosità di un insegnamento di questo tipo, sia dal punto di vista educativo sia della tecnica vera e propria di guida.

In considerazione di ciò, diventare automobilista a sedici anni è realisticamente possibile e opportuno, in modo da evitare che il fenomeno di guidare un'auto abusivamente assuma proporzioni sempre più vaste e, addirittura, diventi una regola di fatto tollerata.

D'altra parte, un sedicenne può condurre piccoli bolidi a due ruote, che raggiungono anche la velocità di 150 km/h. È da riconoscere che guidare una moto di tipo 125 cc, tanto in uso, a questa età non è meno impegnativo che guidare un'automobile.

La legge 37 del 14 febbraio 1987, altresì, consente di condurre un veicolo che, dietro il termine di motociclo cela un vero e proprio autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose, per il quale basta possedere la patente di guida di categoria « A », la quale si consegue addirittura a sedici anni senza alcun insegnamento pratico. Le caratteristiche di questo motociclo, detto quadriciclo, sono: 4 ruote, 4 metri di lunghezza, 1,60 di larghezza, 2,50 di altezza e 2.500 chilogrammi di massa, il che corrisponde ad un autentico autoveicolo.

Premesso ciò, la presente proposta diretta ad ottenere la patente « B » provvisoria a sedici anni diventa naturale e conseguenziale essendo il risultato di uno studio serio delle condizioni e dei requisiti atti a formare conducenti responsabili ed educati all'uso corretto della strada e del mezzo, come anche al rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

L'articolo 1 riguarda l'adeguamento dell'età dei soggetti autorizzati al conseguimento della patente di guida B provvisoria, che viene ridotta da 18 a 16 anni, nonché la specificazione delle caratteristiche dei veicoli che si possono guidare.

Significativa la disposizione che richiede l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, condizione questa disattesa, invece, dal Codice della strada, per il conseguimento della patente A da parte del minore.

L'articolo 2 stabilisce l'accertamento, particolarmente rigoroso, dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dell'aspirante conducente. Una commissione, infatti, composta da due medici e da uno psicologo controllerà, anche attraverso dei *tests*, l'idoneità per il rilascio della patente B provvisoria, mentre un medico specialistico del servizio territoriale della riabilitazione integrerà la detta commissione nel caso di mutilati e minorati.

L'articolo fa obbligo a chi intende conseguire la patente B provvisoria di frequentare un corso speciale propedeutico alla guida presso un'autoscuola riconosciuta dallo Stato, per una durata congrua al fine di conseguire un'adeguata preparazione sia teorica che pratica.

A garanzia di obiettiva serietà una commissione provinciale, formata in prevalenza da funzionari pubblici, stabilisce la tariffa dei corsi che l'aspirante alla patente B provvisoria deve seguire; particolarmente curata in tal modo risulta la formazione attraverso molte ore di lezione e di preparazione teorico pratica.

L'articolo 4 disciplina gli esami di idoneità per il conseguimento della patente B provvisoria. La materia, ampliata secondo la Direttiva CEE, comprende anche nozioni di pronto soccorso in caso di incidente e gli effetti dell'uso di alcoolici, di farmaci, di psico-farmaci e di droghe.

Gli esami di teoria sono effettuati da una commissione di cui farà parte anche l'insegnante, oltre ai due funzionari della Motorizzazione civile. Approfondita è la prova pratica di guida che non deve durare meno di mezz'ora. Durante la prova il candidato deve dimostrare padronanza del veicolo, corretto comportamento in circolazione, corretto uso dei dispositivi d'illuminazione e corretto uso delle cinture di sicurezza. Per l'esame pratico, la normativa prevede che a bordo del veicolo assista un funzionario della Motorizzazione civile, coadiuvato dall'istruttore dell'autoscuola.

L'articolo 5 sancisce che la patente B provvisoria, essendo un documento tecnico, venga rilasciato dal Ministero dei trasporti, Motorizzazione civile. Tale documento provvisorio troverà la sua conversione in patente normale entro 90 giorni dal compimento degli anni 18 da parte del Ministero degli interni, attraverso il Prefetto della provincia di residenza del titolare.

Per le rilevazioni statistiche, è prevista, altresì, l'istituzione di un archivio *ad hoc* che memorizzi infrazioni ed incidenti di cui sono causa o comunque coinvolti titolari di patente B provvisoria.

L'articolo 6 introduce una novità di rilievo, in quanto il permesso di guidare è soggetto a punti e ad esso è allegata una scheda con 30 tagliandi-penalità.

Quando il titolare della patente viola il Codice della strada, oltre ad essere contravvenzionato, viene privato di tanti punti quanti ne stabilirà una tabella fissata con decreto ministeriale, in rapporto alla gravità dell'infrazione. Ad esaurimento dei tagliandi, la patente viene ritirata dai tutori dell'ordine ed inoltrata all'ufficio provinciale della Motorizzazione che l'ha rilasciata per la revoca e soltanto a 18 anni, ci si potrà ripresentare agli esami, previo corso obbligatorio presso un'autoscuola.

Per la conversione è previsto estremo rigore. Se i tagliandi-penalità sono inferiori a 15, il titolare ha l'obbligo di sostenere nuovi esami.

È indubbio che il progetto di legge, ispirato a concezioni del tutto nuove per la formazione di buoni conducenti e per la prevenzione degli incidenti, tenda soprattutto a salvaguardare la sicurezza nella circolazione. Da sempre i giovani sono privi, loro malgrado, di un'opportuna educazione stradale e ne scontano, purtroppo, dure conseguenze.

La patente B a sedici anni vuole, se non evitare, almeno contenere in parte il grave tributo di sangue che la società ogni anno versa sulle strade del nostro Paese.

Un ulteriore contributo alla salvaguardia della sicurezza nella circolazione lo dà, infine, la norma transitoria che istituisce lo svolgimento di non meno di quattro corsi annuali, da parte delle autoscuole autorizzate (sono circa settemila in tutt'Italia) di educazione stradale per i giovani che intendano guidare ciclomotori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la patente B provvisoria, conseguibile al compimento del sedicesimo anno d'età, per la conduzione di quadricicli e di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose, la cui massa non superi i 1.600 chilogrammi, la cui cilindrata non superi i 1.000 centimetri cubici, la cui potenza specifica non superi gli 80 cv/t e che non sviluppino una velocità superiore a 130 chilometri orari.

2. È richiesto il consenso di chi esercita la patria potestà sul minore.

3. Il veicolo deve essere dotato di appositi contrassegni sui paraurti anteriore e posteriore di cm 20 × 30, recanti la lettera alfabetica « P » (principiante) bianca su fondo blu.

ART. 2.

1. L'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale dell'aspirante alla patente B provvisoria è effettuato da una commissione formata da due medici, di cui all'articolo 81 testo unico delle norme sulla cicolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e da uno psicologo.

2. Nel caso trattasi di mutilati o minorati fisici, la commissione è coadiuvata da un medico specialista del servizio territoriale della riabilitazione.

ART. 3.

1. L'aspirante al conseguimento della patente B provvisoria deve frequentare, presso un'autoscuola riconosciuta dallo Stato, un corso speciale di teoria della

durata di non meno di 30 ore ed uno di pratica di guida non inferiore alle 18 ore.

2. Gli esami non possono essere sostenuti prima di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda per l'abilitazione di guida e l'ammissione è subordinata al parere favorevole dei docenti dell'autoscuola.

3. Una commissione provinciale stabilisce la tariffa dei corsi teorico-pratici da applicare agli aspiranti alla patente B provvisoria. La commissione è composta da un funzionario della motorizzazione civile che la presiede, da un funzionario della provincia, da un funzionario della camera di commercio, industria e artigianato e da due rappresentanti delle organizzazioni di autoscuole maggiormente rappresentative.

ART. 4.

1. Per ottenere la patente B provvisoria occorre sostenere:

a) una prova teorica concernente conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale; nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulle responsabilità civili e penali e sulle garanzie assicurative; nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime d'incidenti stradali, nonché sugli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psico-farmaci, di sostanze stupefacenti, e da particolari condizioni fisiche e psico-fisiche; nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo, essenziali per la sicurezza stradale e la protezione degli occupanti;

b) una prova pratica di guida, della durata di non meno di 30 minuti, cui si può accedere solo dopo il superamento della prova teorica, concernente abilità alla guida, padronanza del veicolo, corretto comportamento in circolazione, corretto uso dei dispositivi d'illuminazione e corretto uso delle cinture di sicurezza.

2. Gli esami di teoria sono effettuati da una commissione composta da un di-

pendente della motorizzazione civile appartenente al ruolo della carriera direttiva con funzioni di presidente, da uno della carriera di concetto e dall'insegnante dell'autoscuola.

3. La prova pratica di guida è effettuata da uno dei due funzionari della motorizzazione civile di cui al comma 2, coadiuvato dall'istruttore dell'autoscuola. Essa non può essere sostenuta fino a quando non risulti che il candidato sia in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 82, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393.

ART. 5.

1. La patente B provvisoria è rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile presso il quale sono stati sostenuti gli esami e trova conversione – da parte dell'autorità prefettizia della provincia di residenza del titolare – in patente B normale, entro 90 giorni dal compimento del diciottesimo anno di età.

2. Ai fini di una statistica annuale, presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile viene istituito un archivio dei titolari di patente B provvisoria, dove sono annotati infrazioni di incidenti da essi provocati.

ART. 6.

1. La patente B provvisoria è a punti.

2. Il titolare ha una dotazione di 30 tagliandi-penalità, che i tutori dell'ordine provvedono a ritirare, oltre ad elevare la normale contravvenzione, in numero pari a quello previsto da un'apposita tabella fissata con decreto del Ministro dei trasporti, in rapporto alla gravità dell'infrazione.

3. Nel caso in cui vengano esauriti per somma d'infrazioni, i tagliandi-penalità, i tutori dell'ordine ritirano immediatamente la patente B provvisoria e l'inviano all'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per la relativa

revoca. L'ottenimento di una nuova patente è subordinato al compimento del diciottesimo anno d'età, alla frequenza di un corso presso un'autoscuola ed a nuovi esami.

4. Il titolare di patente B provvisoria ha diritto alla conversione in patente B, rilasciata dal prefetto del comune di residenza, entro 90 giorni dal compimento del diciottesimo anno d'età, se il numero dei tagliandi-penalità rimasti è superiore a 15; in caso contrario la conversione avviene previo esame teorico-pratico.

ART. 7.

1. In attesa che i Ministeri competenti istituiscano nelle scuole medie inferiori, quale materia d'insegnamento, l'educazione stradale, le autoscuole che hanno ottenuto degli organismi preposti l'autorizzazione allo svolgimento di corsi per patente B provvisoria, hanno l'obbligo di promuovere, presso le proprie sedi, corsi gratuiti ogni tre mesi di educazione stradale per gli aspiranti alla guida di ciclomotori.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabilite modalità e durata dei suddetti corsi.